

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Chi è?

Il coordinatore per la sicurezza è un professionista in possesso di un idoneo titolo di studio, di una pluriennale esperienza nel settore delle costruzioni e di una adeguata formazione in materia di sicurezza nei cantieri.

Il coordinatore che svolge la sua attività durante l'esecuzione dell'opera è denominato: coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera (CSE o CEL).

I requisiti necessari per poter ricoprire il ruolo di CSP e/o CSE sono indicati dagli art. 98 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il ruolo di CSE non può essere ricoperto dal datore di lavoro di un'impresa affidataria ed esecutrice o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. (art. 89 comma 1. lett. f, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di legge, può svolgere le funzioni di CSE (art. 90 c.6 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

Le attività richieste al CSE sono normate dall'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Quali sono gli obblighi del coordinatore in fase di esecuzione dell'opera?

Il coordinatore in fase di esecuzione dell'opera è destinatario dei seguenti obblighi di legge:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del POS
- aggiornare il PSC e il fascicolo dell'opera;
- organizzare tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, la cooperazione, il coordinamento delle attività e la reciproca informazione;
- verificare quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra gli RLS;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del POS e del PSC, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi del cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE deve dare comunicazione dell'inadempienza all'AUSL e alla DPL territorialmente competenti;
- sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nel caso in cui il CSE sia nominato in corso d'opera, senza la precedente nomina del coordinatore per la progettazione dell'opera, oltre agli adempimenti sopra riportati, deve:

- redigere il PSC
- redigere il Fascicolo dell'opera

Quali sono le sanzioni ?

Reato	Riferimento normativo	Destinatario	Sanzione (Versione D-Lgs81/08 – Maggio 2018)
Mancata verifica dell'applicazione del PSC	art. 92 comma 1 lett. a), D.Lgs 81/2008 e s.m.i.	Coordinatore Esecuzione	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014.40 euro
Mancata verifica dell'idoneità del POS	art. 92 comma 1 lett. b), D.Lgs 81/2008	Coordinatore Esecuzione	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014.40 euro
Mancato aggiornamento del PSC e del fascicolo	art. 92 comma 1 lett. b), D.Lgs 81/2008	Coordinatore Esecuzione	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014.40 euro
Mancata organizzazione della cooperazione, coordinamento ecc.	art. 92 comma 1 lett. c), D.Lgs 81/2008	Coordinatore Esecuzione	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014.40 euro
Mancato coordinamento RLS	art. 92 comma 1 lett. d), D.Lgs 81/2008	Coordinatore Esecuzione	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096 a 5.260,80 euro
Mancata contestazione delle non conformità a POS e PSC e a obblighi Impr. e Auton. con comunicazione a committente e responsabile dei lavori	art. 92 comma 1 lett. e), D.Lgs 81/2008	Coordinatore Esecuzione	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014.40 euro
Mancata sospensione dei lavori in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato	art. 92 comma 1 lett. f), D.Lgs 81/2008	Coordinatore Esecuzione	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014.40 euro
Mancata redazione del PSC e del fascicolo dell'opera in corso d'opera	art. 92 comma 2, D.Lgs 81/2008	Coordinatore Esecuzione	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740 a 7.014.40 euro

Modulistica allegata

xxxx – Verbale di sopralluogo

xxxx – Verbale di riunione preliminare

xxxx – Verbale di riunione periodica

xxxx – Lista di verifica del POS

Riferimenti normativi

D.Lgs 81/2008 e s.m.i.:

- art. 92 – Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori